

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1108</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SODANO

*Presentata il 9 gennaio 1984*

**Modifica dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1983, n. 213,  
concernente gli albi e registro della gente dell'aria**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In seguito alla imprevista ed inopinata soppressione dell'albo dei capiscalo verificatasi in seguito all'approvazione del disegno di legge sulle « Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea » nelle sedute delle Commissioni trasporti della Camera del 14 aprile 1983 e del Senato del successivo 28 aprile 1983, la categoria dei capiscalo si è trovata, senza alcun valido motivo, privata di quell'ordinamento professionale che, dal lontano 1934, sanciva l'appartenenza degli stessi alla gente dell'aria, e con l'iscrizione nel registro, successivamente trasformato in albo, ne riconosceva la specifica responsabilità e la delicata funzione in rappresentanza dell'esercente nell'ambito dell'aeroporto.

Il codice della navigazione, emanato nel 1942, nel titolo terzo dedicato all'impresa di navigazione, dopo il capo primo, che definiva le caratteristiche dell'esercen-

te e ne fissava alcune facoltà, dedicava un secondo capo al caposcalo, e negli articoli 880, 881 e 882 ne definiva la figura come rappresentante dell'esercente nell'aeroporto e ne determinava i compiti ed i poteri, prima ancora di dedicare il capo terzo al comandante.

Attualmente i capiscalo iscritti all'albo sono 55 ed unanimamente si sono sentiti menomati dall'avvenuta imprevista soppressione del loro albo e, quindi, dal disconoscimento della loro professionalità.

Uguale senso di meraviglia hanno espresso sia le organizzazioni sindacali della gente dell'aria che gli organi di stampa interessati ai problemi aeronautici.

Poiché lo stesso disegno di legge istituisce un nuovo albo, pur senza determinarne la gestione e l'ordinamento, e cioè quello del personale addetto al servizio informazioni volo non gestito direttamente dall'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981,

n. 145, e cioè dei non numerosi addetti agli aeroporti privati, non vale neppure per giustificare la soppressione dell'albo dei capiscalo l'argomento del non rilevante numero dei suoi iscritti.

Si ravvisa perciò l'urgente necessità che la decisione presa, forse per insufficiente informazione (perché neppure prima della precedente disamina da parte del Senato del disegno di legge, allora approvato senza il provvedimento di abo-

lizione, si era sentito il parere dei capiscalo stessi e dell'Ente nazionale della gente dell'aria cui era devoluta la gestione degli albi stessi), venga riconsiderata per andare incontro alle giuste aspirazioni dei capiscalo.

Si propone pertanto una nuova formulazione dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1983, n. 213, e si confida su una rapida approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 5 della legge 13 maggio 1983, n. 213, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 735 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

ART. 735 - (*Albi e registro della gente dell'aria*). — Il personale delle prime due categorie è iscritto in albi nazionali, quello della terza categoria è iscritto in apposito registro.

I capiscalo ed il personale addetto al servizio pubblico di informazioni volo, non gestito direttamente dall'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, ed il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono iscritti in tre distinti albi nazionali.

I particolari requisiti per l'iscrizione negli albi e nel registro, come pure nuovi titoli professionali, potranno essere determinati con decreto del Ministro dei trasporti ».